

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Con il comma 4 *bis* dell'articolo 49 della legge 30 luglio 2010 n. 122, manovra 2011 – 2012, il Legislatore ha riscritto *ex novo* l'articolo 19 della nota legge 7 agosto 1990 n. 241, introducendo l'istituto della c.d. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che sostituisce quello della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

Al fine di inquadrare gli elementi qualificanti del nuovo istituto, merita di riportare di seguito alcuni passaggi del novellato articolo 19 della legge 241/90.

Lo stesso stabilisce

- al 1° comma, che “**ogni atto** di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato ... il cui rilascio è dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi ... **è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali** La segnalazione è corredata ... dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma ... ”;
- al 2° comma, che “l'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente”;
- al 3° comma che “l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, **nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione** ..., **adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività di rimozione degli eventuali effetti dannosi**, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ... ”;
- al comma 4, che “decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati ... ”;

- al comma 6, che “*le espressioni <<segnalazione certificata di inizio attività>> e <<Scia>> sostituiscono, rispettivamente, quelle di <<dichiarazione di inizio attività>> e <<Dia>>, ovunque ricorrano ... e la disciplina di cui al comma 4 bis sostituisce direttamente, dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale”.*

La formulazione di quest'ultima disposizione induce a ritenere che , dalla data di entrata in vigore della legge 122/2010, ossia il 30 luglio 2010, la Scia abbia sostituito *in toto* l'istituto della DIA, ivi compreso anche quello della DIA edilizia di cui agli articoli 22 e ss. del D.P.R. n. 380/2001 e 41 e ss. della L.R. n. 12/2005.

Questa conclusione, che ci pare fondata, è tuttavia ancora oggi discussa da alcuni commentatori e Amministrazioni, ad avviso dei quali, dal momento che la D.I.A. edilizia è sempre stata disciplinata da apposite norme, la stessa non sarebbe stata intaccata da una disposizioni di portata generale quale è quella del citato articolo 19 della legge 241/90.

Il Comune di Milano, peraltro, ha ritenuto immediatamente applicabile la SCIA anche all'edilizia ed ha predisposto idonea modulistica.

Si ritiene utile sintetizzare, nella seguente tabella, il regime cui sono sottoposti gli interventi edilizi, anche alla luce della liberalizzazione introdotta in materia dall'articolo 6 della legge n. 73/2020.

<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione ordinaria - Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio - Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite 	<p>Attività libera</p>
---	------------------------

<p>in aree esterne al centro edificato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari - Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola 	
<ul style="list-style-type: none"> - Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni - Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati - Installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, che non ricadano in zona A - Realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e di elementi di arredo delle aree pertinenziali 	<p>Attività libera previa comunicazione</p>

degli edifici	
<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b), compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici 	<p>Attività libera previa</p> <p>1.- comunicazione 2.- eventuale autorizzazione 3.- relazione tecnica</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Restauro e risanamento conservativo - Ristrutturazione edilizia leggera 	<p>Segnalazione Certificata di Inizio Attività</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Ristrutturazione edilizia pesante - Ristrutturazione urbanistica - Nuova costruzione 	<p>Permesso di costruire</p> <p>o</p> <p>Super DIA</p>

Note e osservazioni:

I.- Laddove trovi possibilità di utilizzo (il che è dato non solo dal fatto che l'intervento possa essere qualificato come riportato in tabella, ma anche dal fatto che l'immobile interessato non sia soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici e culturali), la **SCIA consente di intraprendere i lavori il giorno stesso in cui sia stata presentata all'Amministrazione la segnalazione** corredata dalle attestazione e dalle asseverazioni dei tecnici e dagli eventuali pareri degli enti a vario titolo interessati,

senza dovere attendere il decorso di un qualsiasi termine. In altre parole, con la SCIA non è necessario attendere il decorso di alcun termine dalla presentazione della stessa per l'inizio dei lavori, come invece accadeva per la DIA.

2.- L'allungamento del termine concesso all'Amministrazione per la verifica dei presupposti per l'inizio dell'attività oggetto di SCIA, per sospenderli e/o per inibirne la prosecuzione, portato ora a 60 giorni dai 30 previsti dall'istituto della DIA, fa da contraltare all'immediata possibilità di intraprendere gli stessi.

In altre parole, il Legislatore, in una logica di accelerazione, di semplificazione e di liberalizzazione del sistema, da una parte, ha previsto che inoltrata la SCIA si possa immediatamente intraprendere l'attività, responsabilizzando ancor di più il tecnico che rilascia l'attestazione di conformità, dall'altra, invece, ha concesso un maggior termine all'Amministrazione (nell'evidente consapevolezza delle carenze strutturali della stessa e dell'aumento del carico di lavoro per gli uffici pubblici) per verificare la correttezza della certificazione, la legittimità dell'intervento e per assumere eventuali atti sospensivi ed inibitori.

Tale situazione può ingenerare nel privato e nel tecnico certificatore la convinzione di lasciar trascorrere il predetto termine di 60 giorni, soprattutto in ambiti come l'edilizia, nel quale la qualifica dell'intervento e la valutazione di legittimità dello stesso spesso dipende dalle convinzioni dei tecnici comunali.

3.- Stante il tenore letterale del novellato articolo 19 della legge 241/90, sembrerebbe che, decorso tale termine, verrebbe a formarsi, a tutti gli effetti, un titolo autorizzatorio pieno per effetto del decorso del medesimo senza l'intervento dell'amministrazione, secondo lo schema del silenzio assenso.

Dopo il sessantesimo giorni, infatti, l'Amministrazione non potrebbe più assumere alcun atto inibitorio, ma potrebbe solo adottare un provvedimento di annullamento e/o di revoca (c.d. provvedimenti di secondo grado), previa apertura dell'inerente procedimento, garantendo la piena partecipazione del privato al procedimento stesso.

Dalla lettura del sopra riportato comma 4, sembra doversi dedurre, altresì, che tale ultimo provvedimento possa essere assunto solo ed unicamente qualora via un *“pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati ...”*.